



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Programmazione unitaria 2014-2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

PIANO SULCIS

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. R. n. 14/32 del 23.03.2016)

Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo

DT. n. 3752/321 del 27.04.2016

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2
---	----------------



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

I COMUNI DEL SULCIS IGLESIENTE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti alle imprese in fase di avviamento o sviluppo
Direttiva di attuazione	D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1 e T2
Soggetti beneficiari	Imprese micro e piccole da costituire o costituite che rispettano i parametri previsti dalla base giuridica utilizzata
Settori ammissibili	Tutti i settori orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del Sulcis Iglesiente
Priorità	Territoriale e ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22
Limitazioni	Definite agli artt. 5, 8, 9, 10 del Bando
Principali tipologie di spese	Spese ammissibili non individuate
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22
Dimensione del piano aziendale	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 800.000
Forma aiuto	<p>Finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 75% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo aziendale con il Fondo Competitività; - Condizioni privilegiate sui finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie); - Sovvenzione a fondo perduto per l'abbattimento della quota capitale dei finanziamenti, nella misura del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza un finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario privato, calcolato sul valore del piano approvato. <p>Aiuto in forma di regime in una delle forme previste dal comma 3 dell'articolo 22 del dal Regolamento n. 651/2014.</p>
Intensità aiuto	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 22, comma 3 - art.7
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2016
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Risorse	Euro 6.840.000

Sommario

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	4
Art. 3 - Risorse finanziarie.....	5
Art. 4 - Definizioni.....	5
Art. 5 - Interventi ammissibili e strumenti finanziari.....	7
Art. 6 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.	8
Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto.....	9
Art. 8 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità	9
Art. 9 - Settori ammessi.....	10
Art. 10 - Condizioni di ammissibilità del Piano	11
Art. 11 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso	14
Art. 12 - Procedura di valutazione.....	16
Art. 13 - Concessione degli aiuti	18
Art. 14 - Attuazione dell'iniziativa	18
Art. 15 - Modalità di erogazione e rendicontazione	18
Art. 16 - Controlli e monitoraggio	19
Art. 17 - Obblighi delle imprese beneficiarie	19
Art. 18 - Revoche e rinunce	19
Art. 19 - Cumulo	20
Art. 20 - Procedimento amministrativo e privacy	20
Art. 21 - Disposizioni finali.....	21
Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso.....	22
Allegato 2 – Elenco documenti per la presentazione della domanda	24

Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Il presente Bando disciplina le modalità di accesso per le imprese in fase di avviamento e sviluppo ai sensi della [D.G.R. 14/32 del 23/03/2016](#), e costituisce una delle procedure di attuazione, ai sensi della D.G.R. n. 52/36 del 28.10.2015, del Piano straordinario per il Sulcis.

Il Piano straordinario per il Sulcis definisce una strategia di sviluppo aggregante per il territorio, che mette a sistema diversi strumenti della programmazione regionale all'interno di una visione unitaria e integrata orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale dell'area e ad individuare ambiti di eccellenza sui quali costruire nuove prospettive di sviluppo e occupazione dell'intera area del Sulcis Iglesiente.

Il Piano di sviluppo per il Sulcis è costituito da una pluralità di interventi, individuati nel "Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012". Con Delibera CIPE n. 31 del 20.02.2015 (GU n.138 del 17.06.2015) sono stati destinati 32,7 milioni di euro per interventi di sostegno alle imprese (incentivi) individuando le aree prioritarie definite a seguito della procedura "Call for ideas":

- PMI industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie);
- Turismo;
- Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali).

Per la realizzazione dei suddetti interventi, la dotazione complessiva è stata versata nel "Fondo Competitività"¹, con la creazione di una linea di finanziamento dedicata².

2. Il Bando sostiene i piani sviluppo aziendale (piano) presentati da nuovi imprenditori, così come definiti all'art. 8, che possono avvalersi del supporto di Invitalia ai sensi della DGR [n. 18/7 del 5 aprile 2016](#).

3. Il Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it

4. Del Bando è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Bando è attuato sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione approvate definitivamente con la D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016, disponibili all'indirizzo Internet http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160404110416.pdf

2. Le informazioni sul Piano straordinario per il Sulcis sono disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sezione "Speciali", Piano Sulcis all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis/>

Gli atti di riferimento sono:

[Delibera del 28 ottobre 2015, n. 52/36 \[file .pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.31 del 20 febbraio 2015 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.29/13 del 22 luglio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n.3/9 del 31 gennaio 2014 \[file.pdf\]](#)

[Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 - Piano Sulcis \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione CIPE n.93 del 3 agosto 2012 - errata corrige \[file.pdf\]](#)

[Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/7 del 5 aprile 2016 \[file .pdf\]](#)

¹ D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 con cui è stato costituito lo Strumento Finanziario, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su cui confluiscono anche risorse della Programmazione Unitaria 2014/20

² D.G.R. n. 52/36 del 28/10/15 - Piano Sulcis. Modalità operative per l'attuazione degli interventi "incentivi" e "ricerca" di cui alla Deliberazione CIPE n. 31/2015.

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. La dotazione complessiva del bando è di euro 6.480.000 ripartita in modo da garantire ai settori prioritari una quota pari al 50%³ e la copertura integrale di almeno un piano per settore. La ripartizione può variare in funzione del dimensionamento dei piani approvati:

Dotazione complessiva 6.480.000	
Finanziamento Fondo Competitività	Aiuti
3.600.000	2.880.000

Ripartizione della dotazione complessiva tra i settori			
Settori prioritari			Settori non prioritari
Industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)	Turismo	Agroindustria (viticolo, ittico, erbe officinali)	Tutti i settori
1.784.000	961.000	752.000	2.983.000

2. Nell'Avviso sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alla chiamata. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche pubblicazioni sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La struttura competente comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previa sospensione, anche automatica della presentazione delle domande. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>

nonché le seguenti:

- per «**MPI**» si intende micro e piccola impresa
- per «**PMI**» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la micro impresa)
- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa
- per «**avvio lavori**» si intende la data del primo dei titoli di spesa del piano, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore, intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto finanziatore, ancorché pagato successivamente. Pertanto, non può essere considerato "avvio a realizzazione" del piano proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda (cfr art.11)
- per «**chiusura lavori**» si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa riferito al piano
- per «**anno a regime**» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano
- per «**Soggetto Gestore**» si intende la società SFIRS SpA quale soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività
- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla

³ DGR n. 18/7 del 5.04.2016

sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica

- per «**impresa in difficoltà**» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di una grande impresa, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0
- per «**Soggetto proponente**» si intende la persona fisica o giuridica che presenta domanda a valere sul presente bando, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8
- per «**Soggetto beneficiario**» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 12, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando
- per «**piano**» si intende l'oggetto dell'intervento proposto, esplicitato nel documento allegato al presente bando, presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa (qualora operante) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività per il conseguimento della redditività e dell'equilibrio finanziario. Il piano deve essere organico e funzionale e può essere articolato in una o più azioni
- per «**Sede operativa**» si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il piano
- per «**Mezzi propri**» si intendono esclusivamente nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e, per le imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati, riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del piano. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura", salvo nel caso di passaggio generazionale o acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti, quando il valore dell'azienda viene determinato con perizia giurata
- per «**Fondo Competitività**» si intende lo strumento finanziario⁴ che combina, nella sua modalità operativa, il sostegno finanziario (prestito) alle sovvenzioni non rimborsabili (fondo perduto) attraverso la riduzione della quota capitale del finanziamento eventualmente combinate con l'abbuono degli interessi e la copertura del rischio con il rilascio della garanzia

per «**Contratto di finanziamento**» si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto Gestore e l'impresa

⁴ Ai sensi dell'art. 37 del Reg. (UE) n.651/2014

beneficiaria degli aiuti concessi a valere sul presente Bando, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo Competitività, da destinare a parziale copertura del piano.

Art. 5 - Interventi ammissibili e strumenti finanziari

1. Oggetto dell'intervento sono i Piani per la creazione o lo sviluppo d'impresa, realizzati nei Comuni della ex Provincia di Carbonia Iglesias:

Tabella 1. Elenco comuni

Buggerru	Giba	Nuxis	Sant'Anna Arresi
Calasetta	Gonnesa	Perdaxius	Sant'Antioco
Carbonia	Iglesias	Piscinas	Tratalias
Carloforte	Masainas	Portoscuso	Villamassargia
Domusnovas	Musei	San Giovanni Suergiu	Villaperuccio
Fluminimaggiore	Narcao	Santadi	

2. Sono ammissibili i Piani finalizzati a sostenere la micro e piccola impresa, nelle fasi di avviamento e sviluppo, attraverso finanziamento pubblico e sovvenzione a fondo perduto nelle seguenti modalità:

- finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, fino al 75% del valore del piano per la creazione o sviluppo di impresa con il Fondo Competitività;
- condizioni privilegiate sui finanziamenti concessi dalle banche alle MPI a valere sui Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009 (concessione di finanziamenti, rilascio di garanzie);
- sovvenzione a fondo perduto per l'abbattimento della quota capitale dei finanziamenti, nella misura del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza un finanziamento bancario, o di altro intermediario finanziario privato, calcolato sul valore del piano approvato.

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i programmi di investimento previsti dal piano non devono essere avviati prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e devono riferirsi ad una sola unità produttiva, salvo nel caso di passaggio generazionale o acquisizione dell'azienda da parte dei dipendenti.

3. Il valore del piano oggetto di aiuto è compreso tra 15.000 e 800.000 euro, al netto di IVA.

4. Il piano deve essere realizzato entro 30 mesi dalla data della comunicazione dell'adozione del provvedimento di concessione o dell'eventuale sottoscrizione del contratto di finanziamento e comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio se antecedente agli atti di cui sopra. La data di conclusione del piano coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo allo stesso.

5. Il piano comprende investimenti, formazione, consulenza, spese di gestione (A) e capitale circolante (B). Il valore del piano è determinato dalla somma del valore delle singole azioni che lo compongono (C). Il piano può prevedere, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria.

	Valore delle azioni che compongono il piano	A
	Capitale circolante	B
C	Valore del piano	A+B

6. La copertura finanziaria del piano avviene con:

- Mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, in misura obbligatoria non inferiore al 25%.
- Finanziamento del Fondo Competitività⁵ che può intervenire nella misura massima del 75% del fabbisogno del piano approvato, al netto degli eventuali finanziamenti di terzi e degli eventuali investimenti coperti dal leasing

C	Valore del piano	A+B
D	Mezzi propri dell'impresa o finanziamento di terzi (incluso leasing)	Min 25% C
E	Finanziamento del Fondo Competitività	Max 75% di C

7. L'intervento del Fondo Competitività è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine ed alla coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari.

⁵ Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

Le condizioni generali del finanziamento sono indicate nella tabella sottostante:

Entità del finanziamento: Max75% del valore del piano

Durata massima: 10 anni, di cui fino a 2 anni di utilizzo e preammortamento

Tasso: a condizioni di mercato come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), o ad un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato⁶ in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato

Tasso di mora: Tasso legale

Rimborso: Rate costanti posticipate mensili o semestrali

Modalità di pagamento: SEPA

Garanzie: Reali/Personalì, anche collettive (parziali o in solido) in funzione dell'ammontare del finanziamento, del grado di rischio dell'operazione e della durata

Art. 6 - Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

1. I finanziamenti di terzi, di cui all'art. 5 comma 6 del presente Bando, possono essere concessi alle MPI a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Plafond PMI del Plafond Piattaforma Imprese (di cui alla Convenzione tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l' "ABI" in data 5 agosto 2014, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP, anche attivati successivamente al presente Bando, i cui relativi accordi convenzionali contengano disposizioni analoghe a quelle di cui al successivo comma 3.

2. La natura "a mercato" delle condizioni economiche calmierate della provvista dei Plafond di CDP, nonché l'impegno che assumono le Banche aderenti di tener conto del costo di tale provvista nei connessi finanziamenti alle imprese, possono contribuire a contenere ulteriormente le condizioni finali applicate alle MPI beneficiarie dell'intervento del presente Bando. Inoltre, la natura pubblica delle condizioni offerte da CDP (consultabili sul sito internet www.cdp.it), unitamente all'obbligo per le Banche di dichiarare, nei relativi contratti di finanziamento, la provenienza, il costo e la durata della provvista, possono costituire un positivo stimolo alla trasparenza del mercato.

3. La concessione dei finanziamenti di terzi alle MPI di cui al presente Bando è compatibile con l'utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l'ABI prevedono:

- a) in capo alle Banche aderenti (i) l'autonomia in merito alla negoziazione e determinazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti alle PMI; (ii) l'esclusiva competenza e responsabilità sui processi di istruttoria e di delibera interni, senza alcuna influenza o monitoraggio da parte di CDP; (iii) l'autonomia nell'esame delle richieste e nella decisione di procedere con le operazioni; e (iv) l'assunzione del rischio delle operazioni (cfr., ad esempio, articolo 6.1 della Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- b) nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti, che CDP conferisce alla Banca aderente mandato e procura pieni, ai fini della gestione e conservazione dei crediti ceduti in garanzia a CDP e all'esercizio di qualsiasi connesso diritto, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 4.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014);
- c) nell'ipotesi di revoca del mandato di cui al precedente punto (b), la facoltà in capo a CDP di procedere alla gestione e riscossione dei crediti ceduti in garanzia, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 8.1 del Contratto di Cessione

⁶ In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 5 agosto 2014).

Art. 7 - Massimali ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti all'avviamento o allo sviluppo, sotto forma di regime, sono concessi con un massimale di euro 480.000 ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (UE) n. 651/2014, con l'intensità massima del 50%, incrementata di un ulteriore 10% in presenza del finanziamento di terzi di importo pari ad almeno il 40% del valore del piano approvato.

2. L'ammontare dell'aiuto fino al massimale di cui al punto 1, calcolato sul valore del piano al netto del capitale circolante, è erogato nella forma di sovvenzione destinata proporzionalmente alla riduzione della quota capitale del piano di ammortamento del finanziamento del Fondo Competitività o di terzi, qualora contrattualmente previsto.

Art. 8 - Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

1. I soggetti proponenti che possono presentare la domanda a valere sul presente bando sono le imprese, costituite da meno di 5 (cinque) anni, che intendono realizzare un piano per lo sviluppo aziendale, o le persone fisiche che intendono costituire un'impresa per realizzare un piano per la creazione di impresa, anche in forma societaria, nel territorio dei Comuni individuati all'art. 5.

2. Le imprese costituite o in via di costituzione di cui al punto 1, devono essere Micro o Piccole imprese (MPI) così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

Le imprese costituite non devono:

- essere quotate nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- aver distribuito utili nei cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese;
- essere state costituite a seguito di fusione.

3. Nel caso di imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti di cui ai punti precedenti, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
- b) nel caso di soggetto proponente persona fisica, assumere l'obbligo a costituirsi regolarmente sotto forma di impresa ed ad iscriversi nel registro delle imprese entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) non essere in condizioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18;
- e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea al momento del pagamento dell'aiuto;
- f) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- g) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
- h) non essere sottoposti al controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione;
- i) avere sede operativa ubicata nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 5 al momento del pagamento della prima quota dell'aiuto o erogazione del finanziamento;
- j) non aver avviato i lavori relativi al piano prima della presentazione della domanda;
- k) assenza, con riferimento alla persona fisica proponente e/o ai componenti della compagine sociale del proponente persona giuridica, di rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- l) di trovarsi in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, di aver attivato un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del piano.

5. Nel caso il soggetto proponente sia una persona fisica, i requisiti di ammissibilità di cui al punto 4, lettere a, d, e, f, g, h, i, j ed l devono essere comprovati entro 45 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio.

6. Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo può essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000⁷.

Art. 9 - Settori ammessi

1. Sono ammessi i settori, di cui ai seguenti codici ATECO 2007, orientati a favorire il rilancio e lo sviluppo su nuove basi della tradizione industriale del Sulcis Iglesiente:

Sezione A - limitatamente alla divisione 03⁸,

Sezione C - tutte le divisioni

Sezione F - limitatamente alle categorie 43.99.02 e 43.99.09

Sezione H - limitatamente alla classe 52.10 e categoria 52.29.22

Sezione J - limitatamente alle categorie 59.11.00, 59.12.00, 59.14.00

Sezione N - limitatamente alle categorie 77.21.01, 77.21.09, 79.90.20

Sezione R - limitatamente alle divisioni 90, 91 e alla categoria 93.29.20

Sezione S - limitatamente alle divisioni 95, 96

2. Per i settori ammessi di cui al precedente punto 1 valgono le seguenti limitazioni previste dal Regolamento n. 651/2014, art. 22 comma 1⁹:

- a) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;
- b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- c) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- d) agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- e) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

⁷D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

⁸Settori della pesca e acquacoltura, disciplinati dal Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

⁹ Art. 22, comma 1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

Art. 10 - Condizioni di ammissibilità del Piano

1. Il piano può comprendere Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), alcune tipologie di Spese di gestione (SG) e Capitale circolante (CC).

La composizione delle voci del piano non può superare i massimali di seguito indicati:

Tipologia voci	(max in % sul totale del valore del piano)
Investimenti produttivi (IP)i	100%
Servizi (S)	30%
Formazione (F)	30%
Spese gestione (SG)	100%
Capitale circolante (CC)	20%

2. Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile.

3. Le spese realizzate con commesse interne di lavorazione, sono ammesse se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la Legge 488/92.

4. Le spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammesse qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (salvo i mezzi che costituiscono laboratori per le attività produttive), le spese notarili (diverse da quelle di costituzione), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e tutte le spese non capitalizzate.

6. Un piano consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di un impianto destinato al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili non è agevolabile.

7. I **servizi (S)** devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare sono finalizzati a:

- supportare lo start up dell'impresa;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

Le azioni che comprendono Servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro, tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.

5. La **formazione (F)**, deve essere coerente e funzionale con il piano proposto e può prevedere la formazione del nuovo personale e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale dell'impresa riconducibile al piano, dell'imprenditore e dei soci con esclusione dei soggetti privi di posizione previdenziale o che svolgono un'attività non riconducibile al piano, prioritariamente nelle seguenti aree di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

La formazione aziendale è definita sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali ed è finalizzata a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella

prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

Nella determinazione del valore delle azioni occorre far riferimento alle disposizioni contenute “Vademecum per l’operatore” FSE Sardegna vigente.

5. Le **spese di gestione (SG)** che concorrono alla determinazione del valore delle azioni, purché connesse al piano, sono:

- Spese legali, amministrative e di consulenza per la costituzione dell’impresa
- Spese di affitto/leasing/locazione di impianti e apparecchiature per l’attività e i locali
- Spese di energia, acqua, riscaldamento e spese promozione
- Costi salariali
- Interessi sui finanziamenti esterni
- Contributi assistenziali per figli e familiari

Le spese di gestione, con eccezione delle spese legali, amministrative e di consulenza dell’impresa, sono considerate dalla data di avvio del piano e per la durata di 24 mesi, entro i termini previsti al precedente art. 5 punto 4.

6. Il **capitale circolante**¹⁰, è inteso come la differenza fra le attività correnti e le passività correnti dell’impresa.

7. Nell’ambito dello stesso Bando, sono considerati parte del medesimo piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un’impresa nella stessa unità produttiva.

8. Dettaglio delle voci che concorrono alla determinazione del valore del piano:

ID	Descrizione voci	Condizioni per la determinazione del valore del piano	Dichiarazioni da produrre
Investimenti Produttivi			
a)	Suolo aziendale	- max 10% valore piano; - se per loro natura possono essere riferite all’attività dell’impresa nel suo complesso, sono determinate limitatamente alla parte utilizzata per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato - se di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono determinate in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione del valore, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda.	-perizia giurata attestante il valore del suolo - specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
b)	Sistemazioni del suolo e indagini geognostiche		
c)	Opere murarie e assimilate:	solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo; - se di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono determinate in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione del valore, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda.	- una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

¹⁰Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, European Commission, European Structural and Investment Funds (EGESIF_14_0041-1 11/02/2015.)

ID	Descrizione voci	Condizioni per la determinazione del valore del piano	Dichiarazioni da produrre
	c1 spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, connesse alle opere murarie	progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di Legge: 5% delle spese per Opere murarie ed assimilate	
	c2) spazi espositivi e commerciali	- max20% valore Piano, a condizione che siano funzionali e necessari per l'attività di produzione svolta dall'impresa	
	c3) efficientamento energetico e produzione energie rinnovabili	ammesse fino al limite del fabbisogno annuale dell'impresa e nell'ambito di un piano organico e funzionale di investimento. Al riguardo operano le limitazioni previste dalla legge relativamente al cumulo di incentivazione	- specifica relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante l'energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia (F)
	c4) immobile esistente	Se già agevolato: devono essere già trascorsi, alla data di presentazione della domanda, 10 anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime La parte adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale non può superare il 10% valore Piano	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
d)	Infrastrutture specifiche aziendali	- se di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono determinate in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione del valore, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda.	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
e)	Macchinari e attrezzature per la produzione, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;	Nuovi di fabbrica	
	e1) Mezzi mobili	- se costituiscono laboratorio per le attività produttive; strettamente necessari al ciclo di produzione; - dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente; - a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	

ID	Descrizione voci	Condizioni per la determinazione del valore del piano	Dichiarazioni da produrre
f)	Programmi informatici	commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; - se per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono determinate limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato; - se di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono determinate in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione del valore, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda.	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
g)	Brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate	- concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal piano; - se per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato; - se di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono quantificate in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione del valore, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda.	- dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
Servizi			
vedasi Catalogo dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20160314154618.pdf			
Formazione			
vedasi vademecum dell'operatore Regione Autonoma della Sardegna http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf			
Spese di gestione			
h)	Spese legali, amministrative e di consulenza per la costituzione dell'impresa		
i)	Spese di affitto/leasing/locazione di impianti e apparecchiature per l'attività e i locali		
l)	Spese di energia, acqua, riscaldamento e spese promozione		
m)	Costi salariali		
n)	Interessi sui finanziamenti esterni		
o)	Contributi assistenziali per figli e familiari		
Capitale Circolante			
p)	Crediti commerciali		
q)	Rimanenze di magazzino		
r)	Debiti commerciali		

Art. 11 - Presentazione e requisiti ammissibilità delle domande di accesso

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico disponibile della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda, può richiedere l'attivazione di un servizio di accompagnamento per la progettazione del piano di sviluppo aziendale, reso da Invitalia.

Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97"¹¹;
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La domanda digitale (file), sottoscritta dal soggetto proponente (la persona fisica o nel caso di società già costituita, dal legale rappresentante o suo procuratore ove previsto) con firma digitale, in regola con l'imposta di bollo¹², deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. E' prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal soggetto proponente.

2. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve registrarsi, come utente, sul sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna¹³.

L'accesso al sistema di Identity Management (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e la successiva validazione della domanda, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁴. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

3. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹⁵.

5. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione, come indicato nell'Allegato 2:

- l'*Istanza di accesso* che contiene le informazioni sul soggetto proponente, i dati dell'impresa e del piano predisposta dal sistema informatico;
- il *Piano descrittivo*;
- l'*ulteriore documentazione* richiesta in base al piano proposto e al soggetto proponente

Sono condizioni obbligatorie della domanda, a pena di irricevibilità:

¹¹ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione. Non sono considerati validi gli indirizzi gov.it

¹² I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo

Data (GG/MM/AAA)

Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

¹³Indirizzo IDM RAS <http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm>. L'IDM serve a garantire l'identità del soggetto che accede al sistema informativo.

¹⁴Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2:** "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica): "1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; (*omissis*)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."

¹⁵**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1:** "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

- la *sottoscrizione digitale*;
- l'*utilizzo della modulistica* prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza della *documentazione obbligatoria* prevista dal Bando;
- la *trasmissione* nei termini previsti dall'Avviso.

6. Non è ammessa la presentazione, da parte del medesimo soggetto proponente, di più di una domanda.

7. Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni di cui al presente Bando le domande presentate da soggetti proponenti non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall' art. 8, o appartenenti a settori non ammissibili, ai sensi di quanto previsto dall' art. 9, o il cui piano non rispetti le condizioni di cui all'art. 10.

8. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso, mancanti della sottoscrizione e relativa documentazione obbligatoria;
- mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.

9. Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'Amministrazione Regionale mediante apposito avviso comunica i termini di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle stesse.

Art. 12 - Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le domande ammissibili sono istruite in tempo utile perché possano essere rispettati i 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa.

2. L'iter istruttorio si sviluppa nelle fasi di seguito indicate:

FASE	OGGETTO	TERMINI	ESITO
Verifica di ammissibilità	Verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto e dei settori stabiliti dagli artt. 8 e 9	Eseguita entro 10 giorni dalla presentazione della domanda	<p>a) Le domande <u>non in possesso</u> dei requisiti di ammissibilità sono rigettate. Le domande rigettate sono respinte con specifiche note contenenti puntuali ed esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo</p> <p>b) Le domande <u>in possesso</u> dei requisiti di ammissibilità sono avviate alla valutazione di merito e, in presenza di richiesta di accesso al Fondo Competitività, ne è data comunicazione, al Soggetto Gestore</p>
Valutazione di merito	Valutazione di coerenza della ammissibilità art. 10 e qualità del piano effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato 1 del Bando per l'attribuzione del punteggio	<p>Eseguita entro 50 giorni dalla data di completamento della verifica di ammissibilità</p> <p>Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da produrre entro 30 giorni ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.</p> <p>Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività di istruttoria</p>	<p>a) Le domande che hanno conseguito un <u>punteggio fino a 28 punti su 50 (o 26 punti su 50)</u> per i piani di valore fino a 150.000 euro) sono valutate negativamente. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. ed è adottato il provvedimento di diniego</p> <p>b) Le domande che hanno conseguito un <u>punteggio pari o superiore a 28 punti su 50 (o 26 punti su 50)</u> per i piani di valore fino a 150.000 euro) sono valutate positivamente. L'esito della valutazione ed il relativo punteggio sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente assieme all'elenco della <i>documentazione tecnica</i> necessaria per l'accesso alla fase di valutazione tecnica e, in</p>

FASE	OGGETTO	TERMINI	ESITO
		decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.	presenza di richiesta di accesso al Fondo Competitività, ne è data comunicazione al Soggetto Gestore per le verifiche di competenza.
Valutazione tecnica	Valutazione di congruità del piano finalizzata alla quantificazione in termini economico finanziari dello stesso, dell'aiuto concedibile e dell'eventuale finanziamento del fondo competitività erogabile, secondo quanto stabilito agli artt. 5, 7, 10	Eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della <i>documentazione tecnica</i> , salvo la richiesta al soggetto proponente di chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa, per l'espletamento della quale è stabilito un termine non superiore a 30 giorni La verifica tecnica deve concludersi entro 30 giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni. Resta inteso che, in tale evenienza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.	Nel caso di mancata trasmissione della <i>documentazione tecnica</i> entro i termini previsti o di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Concessione delle agevolazioni	Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post-istruttoria previste dalla legge (es. regolarità contributiva e fiscale)	Eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell' <i>Atto di adesione ed obbligo</i> sottoscritto	Nel caso di mancata trasmissione dell' <i>Atto di adesione ed obbligo</i> sottoscritto e/o di mancata costituzione ed iscrizione delle imprese costituenti al momento di presentazione della domanda entro i termini previsti, la domanda è rigettata. L'esito della valutazione e la motivazione su cui si fonda sono comunicati all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

3. Le **comunicazioni** inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate **esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC)** o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

4. Il Soggetto Gestore del Fondo Competitività, anche sulla base delle risultanze istruttorie, verifica l'ammontare massimo del finanziamento concedibile, il tasso di interesse, le garanzie da produrre o eventuali cause ostative alla concessione del finanziamento e gli ulteriori elementi necessari.

5. La documentazione tecnica necessaria per l'accesso alla fase di valutazione tecnica, che deve essere trasmessa dal proponente entro 20 giorni dalla richiesta, salvo maggior termine assegnato in fase di istruttoria, anche su istanza del soggetto proponente, in ragione della natura dell'atto richiesto. L'eventuale maggiore termine assegnato comporta un pari prolungamento dei termini per l'effettuazione della verifica tecnica e dell'approvazione degli esiti istruttori.

La documentazione tecnica, è costituita a titolo esemplificativo e non esaustivo da:

- preventivi, computi metrici, planimetrie e layout aziendali, titoli di disponibilità e conformità alle vigenti normative della sede aziendale;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, che preveda nell'ambito dell'oggetto sociale, la possibilità di rilasciare garanzie a favore di terzi; in caso di acquisto dell'immobile sede dell'unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° o 2° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico, intestata al Soggetto Gestore del Fondo Competitività;

- qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, apposita deliberazione della Banca o della società di leasing attestante la concessione del finanziamento;
- qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria;
- qualora il soggetto proponente sia una persona fisica, decorrono i 45 giorni inerenti l'obbligo alla costituzione in forma societaria e iscrizione registro imprese.

6. A seguito della valutazione tecnica positiva, sono trasmessi al beneficiario:

- il piano ammesso con indicazione del valore, l'ammontare dell'aiuto concedibile;
- l'importo del finanziamento concesso dal Fondo Competitività, con indicazione delle condizioni economiche, del relativo piano di ammortamento e delle modalità di erogazione, gli eventuali subordini istruttori cui è condizionata l'erogazione dell'aiuto e dell'eventuale finanziamento;
- l'Atto di adesione ed obbligo, attraverso il quale il beneficiario approva l'esito istruttorio e si impegna a realizzare il piano secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttorio, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione; il beneficiario, pena la decadenza dagli aiuti, entro 15 giorni dalla data di ricezione deve sottoscrivere e trasmettere all'Amministrazione regionale;
- il Disciplinare per i beneficiari degli aiuti.

Art. 13 - Concessione degli aiuti

1. La struttura competente, a seguito della ricezione entro i termini e le modalità previste dal precedente articolo da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui sopra, previa verifica delle condizioni di ammissibilità attestate in sede di domanda, adotta il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto e del finanziamento a valere sul Fondo Competitività e autorizza il Soggetto Gestore alla stipula del contratto di finanziamento.

Art. 14 - Attuazione dell'iniziativa

1. L'impresa beneficiaria deve avviare le attività previste dal Piano approvato entro 12 mesi, pena la revoca dal provvedimento di concessione.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 5, punto 4, solo qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del piano, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione dalla struttura competente.
3. L'attività economica oggetto del piano, gli obiettivi e i risultati attesi del piano approvato non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale.
4. Le variazioni di spesa di valore superiore al 20% dell'ammontare del piano devono essere autorizzate formalmente dalla struttura competente, pena la revoca parziale.

Art. 15 - Modalità di erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento del Fondo Competitività è erogato in un numero massimo di due quote, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel Contratto di finanziamento, subordinate all'effettivo apporto da parte dell'impresa beneficiaria di una quota proporzionale di mezzi propri e/o finanziamenti di terzi come stabiliti nel provvedimento di concessione.

2. L'impresa beneficiaria per la richiesta di erogazione dell'aiuto deve presentare entro i successivi 2 mesi dalla data di ultimazione del piano, la rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione dello stesso, pena la revoca dell'aiuto e del finanziamento.

A seguito dell'accertamento della coerenza e della congruità delle singole spese della rendicontazione e sulla base del sopralluogo atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, l'aiuto, è rideterminato ed è adottato il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o di revoca totale o parziale dell'aiuto e del finanziamento.

3. L'aiuto, rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva, è versato proporzionalmente a favore del Fondo Competitività o dei terzi finanziatori, qualora contrattualmente previsto, per ridurre la quota

capitale del piano di ammortamento del finanziamento erogato, risultante al momento della richiesta di erogazione dell'aiuto, con conseguente riduzione delle successive rate di rimborso.

4. La struttura competente si riserva di disciplinare con appositi atti le modalità di rendicontazione.

Art. 16 - Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione Regionale effettua controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione del piano, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione Regionale o soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del piano anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 17 - Obblighi delle imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie sono obbligate, pena la revoca dai benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e nell'Atto di adesione sottoscritto. Lo schema di Disciplinare e di Atto di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e sono resi disponibili agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.regione.sardegna.it/pianosulcis/ambitidiintervento
- www.sardegnaprogrammazione.it

Art. 18 - Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni previste nel presente Bando e nel provvedimento di concessione, determina la revoca delle agevolazioni da parte dell'Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero delle stesse.

All'Amministrazione Regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora l'impresa beneficiaria disattenda le disposizioni di cui all'art. 14 e 17 o a seguito degli accertamenti di cui agli artt. 15 e 16.

2. Ai sensi dell'articolo 9¹⁶ del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla

¹⁶Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Regionale, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso quando compromettano la possibilità di realizzare il piano nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del piano approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'eventuale finanziamento concesso, maggiorato degli eventuali interessi.

Art. 19 - Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Bando sono senza costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti con costi ammissibili individuabili o con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili ma nel rispetto degli importi massimi stabiliti dall'art. 22, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 20 - Procedimento amministrativo e privacy

1. All'attuazione delle presente Bando provvede l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività.

2. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento dott.ssa Federica Todde, tel. 070 6067021, e-mail bandi.pi@regione.sardegna.it.

3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
- il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Federica Todde, componente del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività del Centro Regionale di Programmazione;
- gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, Cagliari, tel. 070 6067028, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;

2. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati richiesti nell'ambito del presente Bando sono trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso; i partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti del Bando. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla partecipazione al Bando;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale;
- i dati sono comunicati agli organi e uffici dell'Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti delegati;
- i dati possono essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su B.U.R.A.S, su quotidiani, siti Internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all'U.E.;
- il responsabile del trattamento per la Regione Autonoma della Sardegna è il "Responsabile dell'URP" dott. Piergiorgio Bittichesu, con sede in via Cesare Battisti snc - 09123 Cagliari (CA), e-mail crp.urp@regione.sardegna.it;
- in ogni momento possono essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile del trattamento.

3. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del piano agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Il presente Bando può subire modifiche nel corso della sua vigenza.

4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

5. Fermo restando l'applicazione delle Direttive¹⁷ fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea, il presente bando ha durata fino al 31.12.2016, salvo proroga.

¹⁷ D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016

Allegato 1 - Criteri di valutazione delle domande di accesso

1. L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di punteggi, assegnabili ai piani d'impresa, e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei seguenti criteri di valutazione e punteggi assegnabili:

Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
a) Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa	a.1) Coerenza delle esperienze e competenze (anche manageriale) dei soci , rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<input type="checkbox"/> Esperienze e competenze non adeguate domanda non ammissibile <input type="checkbox"/> Esperienze e competenze sufficienti punti 5 <input type="checkbox"/> Esperienze e competenze adeguate punti 10	10
	Punteggio max criterio a) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 5 punti</i>		10
b) Capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo	b.1) Coerenza tra le competenze tecniche , complessivamente disponibili per l'iniziativa (soci e dipendenti), e i ruoli attribuiti	<input type="checkbox"/> Competenze tecniche non adeguate domanda non ammissibile <input type="checkbox"/> Competenze tecniche sufficienti punti 5 <input type="checkbox"/> Competenze tecniche adeguate punti 10	10
	Punteggio max criterio b) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>		10
c) Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale ¹⁸	c.1) Capacità dell'iniziativa di introdurre innovazioni di processo (organizzativo e/o riduzione impatto ambientale)	<input type="checkbox"/> Nessuna innovazione di processo punti 0 <input type="checkbox"/> L'innovazione di processo introdotta consente miglioramenti organizzativi e/o riduzione dell'impatto ambientale rispetto al settore di appartenenza dell'iniziativa proposta punti 2	2
	c.2) Capacità dell'iniziativa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio	<input type="checkbox"/> Non vi è un nuovo prodotto/servizio punti 0 <input type="checkbox"/> Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio dell'offerta presente sul mercato ai bisogni dei clienti o intercetta nuovi bisogni punti 2	2
	c.3) Capacità dell'iniziativa di orientarsi a nuovi mercati	<input type="checkbox"/> Non è presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato punti 0 <input type="checkbox"/> E' presente una nuova combinazione prodotto-servizio/mercato punti 2	2
	Punteggio max criterio c) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) 2 punti per i piani di valore superiore a 150.000 euro</i>		6
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente	Analisi: <input type="checkbox"/> Superficiale / non approfondita punti 0 <input type="checkbox"/> Parzialmente attendibile punti 2 <input type="checkbox"/> Attendibile punti 4	4
	d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc.) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	<input type="checkbox"/> Strategie deboli punti 0 <input type="checkbox"/> Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 2 <input type="checkbox"/> Strategie appropriate e coerenti punti 4	4
	Punteggio max criterio d) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>		8

¹⁸ per «*innovazione dell'organizzazione*» si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

per «*innovazione di processo*» si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Criteria di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
e) Sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna del valore delle azioni del piano	e.1) Capacità (<i>Crest</i>) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	<i>Crest</i> = Rapporto, nell'anno di regime ¹⁹ , tra il <i>margin operativo lordo (MOL)</i> e la somma delle rate del finanziamento del Fondo Competitività e degli altri finanziamenti a M/L termine) <input type="checkbox"/> Se <i>Crest</i> < 1 domanda non ammissibile <input type="checkbox"/> Se $1 \leq Crest \leq 1,1$ punti 3 <input type="checkbox"/> Se <i>Crest</i> > 1,1 punti 6	6
	e.2) Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la realizzazione del programma degli investimenti proposto	<input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista alcuna copertura domanda non ammissibile <input type="checkbox"/> Il prospetto fonti/impieghi è coerente punti 3 <input type="checkbox"/> La copertura delle azioni previste avviene con consistente apporto di <i>mezzi propri</i> ($\geq 25\%$) punti 6	6
	e.3) Composizione interna del valore delle azioni del piano	<input type="checkbox"/> Il piano degli investimenti non è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile <input type="checkbox"/> Il piano degli investimenti è equilibrato e/o coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 4	4
Punteggio max criterio criterio e) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 10 punti</i>			16
Punteggio massimo conseguibile			50
Punteggio minimo di ammissibilità per i piani di valore fino a 150.000 euro			26
Punteggio minimo di ammissibilità per i piani di valore superiore a 150.000 euro			28

LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.
- accantonamenti lett. B punto 12 e punto 13

¹⁹ per «anno a regime» si intende il primo esercizio successivo a quello di conclusione del piano

Allegato 2 – Elenco documenti per la presentazione della domanda

Imprese costituite da meno di 5 (cinque) anni

1. Piano descrittivo
 - a. Piano fino a 150 mila euro
 - b. Piano oltre 150 mila euro
2. Curriculum dei richiedenti
3. Dichiarazione informativa antimafia
4. Dichiarazione carichi pendenti
5. Dichiarazione antimafia
 - a. Dichiarazione antimafia società
 - b. Dichiarazione antimafia cooperative
 - c. Dichiarazione familiari conviventi
6. Dichiarazione antiriciclaggio
7. Curriculum vitae del rappresentante legale e degli altri soci (multiplo obbligatorio almeno uno)
8. Documento di riconoscimento dei soci persone fisiche (multiplo obbligatorio almeno uno)
9. Curriculum vitae dei dipendenti con ruoli gestionali (multiplo facoltativo)
10. Atto costitutivo (singolo obbligatorio)
11. Statuto (singolo obbligatorio)
12. Permesso di soggiorno (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)
13. Italia Start-up Visa (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)
14. Bilanci relativi agli ultimi 4 esercizi

Impresa da costituire

15. Piano descrittivo
 - a. Piano fino a 150 mila euro
 - b. Piano oltre 150 mila euro
16. Curriculum dei richiedenti
17. Curriculum vitae del referente del piano e degli altri richiedenti (multiplo obbligatorio almeno uno)
18. Documento di riconoscimento dei proponenti (multiplo obbligatorio almeno uno)
19. Curriculum vitae dei dipendenti con ruoli gestionali (multiplo facoltativo)
20. Permesso di soggiorno (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)
21. Italia Start-up Visa (multiplo obbligatorio almeno uno se selezionato in anagrafica)